



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 1 I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTO, in particolare l'articolo 1, comma 373, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede l'istituzione presso il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), del Registro nazionale degli agenti sportivi;

VISTO il medesimo articolo 1, comma 373, secondo cui, fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Coni, sono definite le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2018, con il quale è stata data attuazione alle disposizioni di cui al suddetto articolo 1, comma 373 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale si stabilisce che l'esame di abilitazione per potersi iscrivere al Registro nazionale degli agenti sportivi si articola in una "prova generale" che si svolge presso il Coni ed in "una prova speciale" che si svolge presso le federazioni sportive nazionali professionistiche;

VISTI inoltre, gli articoli 4 e 5 del medesimo decreto, secondo i quali il Coni organizza ogni anno almeno due sessioni di "prova generale" che si concludono, rispettivamente, entro la fine di marzo e settembre e le due sessioni di "prova speciale" organizzate dalle federazioni sportive professionistiche, si concludono rispettivamente entro la fine di maggio e novembre;

VISTO, altresì, l'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto che dispone, per l'anno in corso, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso, una sola prova generale e una sola prova speciale, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di settembre e dicembre 2018;

PRESO ATTO che i principi regolatori della materia sono stati adottati dal Coni con la deliberazione n. 1596 del 10 luglio 2018, di approvazione del Regolamento degli agenti sportivi;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO necessario garantire un lasso di tempo sufficiente a consentire ai candidati di conseguire una preparazione idonea ad affrontare l'esame di abilitazione e alla Commissione esaminatrice l'opportunità di verificarne l'attitudine, il possesso delle conoscenze giuridiche e regolamentari, le competenze richieste per l'esercizio dell'attività e per l'adeguata tutela degli interessi del soggetto assistito;

RITENUTO pertanto opportuno prorogare i termini stabiliti dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2018 per l'espletamento dell'unica prova generale e dell'unica prova speciale, fissati rispettivamente, per la fine dei mesi di settembre e dicembre 2018;

VISTO l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Giancarlo Giorgetti è stato delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;

SENTITO il Comitato olimpico nazionale italiano,

DECRETA

Art. 1

L'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2018 è sostituito dal seguente:

“(Art. 12) Norme transitorie e finali

E' fatta salva la validità dei titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015.

I titoli abilitativi rilasciati tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017 conservano la propria validità sino al 30 giugno 2019.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 5, per l'anno 2019, sono previste una sola prova generale e una sola prova speciale, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di marzo e maggio”.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo.

Roma, 11.08.2018

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2529/2018.
Roma, 13.8.2018
IL REVISORE
Seofici
IL DIRIGENTE
F. S. G.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Giancarlo Giorgetti)

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg. n. - Succ. n. 1742

07 SET 2018

IL MAGISTRATO
Q